

Civile Sent. Sez. 5 Num. 7037 Anno 2014

Presidente: MERONE ANTONIO

Relatore: CHINDEMI DOMENICO

Data pubblicazione: 26/03/2014

SENTENZA

sul ricorso 2549-2008 proposto da:

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO
VITTORIO EMANUELE II N. 18, presso lo STUDIO GREZ E
ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO
ZANATI giusta delega in calce;

- **ricorrente** -

2014

contro

394

CNR;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 151/2005 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 13/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/02/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;

udito per il ricorrente l'Avvocato ZANATI che ha
chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

R.G. 2549/2008

Fatto

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 151/36/05, depositata il 13.12.2006, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 209/08/2003 che riteneva la legittimità degli avvisi di accertamento ICI, nei confronti del C.N.R. – Consiglio Nazionale delle Ricerche, per gli anni 2001 e 2002, annullando i provvedimenti relative agli anni dal 1997 al 2000, rilevando, quanto agli anni 1997 e 1998, l'applicabilità dell'esenzione soggettiva di cui all'art. 7, comma uno, lettera a) D.lgs 504/ 1992 e quella oggettiva in relazione all'effettiva destinazione dell'immobile e, quanto agli anni 1999 e 2000, a seguito della modifica operata col D.lgs 19/ 1999 che attribuiva al CNR funzioni internazionali di ricerca con competenza scientifica generale, stante la natura di ente non commerciale i cui immobili sono da destinare ad attività culturale.

Proponeva ricorso per cassazione il Comune di Cinisello Balsamo deducendo i seguenti motivi:

- a) violazione dell'art. 7, comma uno, lett. i) D.lgs 504/ 1992 e dell'art. 87, con uno, lett. c) d.p.r. 917/ 1986, in relazione all'art. 360,3, c.p.c. avendo erroneamente i giudici di appello ritenuto esenti dall'imposta ICI gli immobili utilizzati in generale dal CNR per lo svolgimento delle sue attività di ricerca scientifica, in mancanza di indicazioni di tale attività tra quelle agevolate elencate in detta norma, rilevando mancare la prova tale requisito, in particolare, per l'immobile di via Martinin. 21, in Comune di Cinisello Balsamo, destinato a sede degli uffici e laboratorio sperimentale per le macchine utensili e, quindi, allo svolgimento di attività che, anche per l'assenza di prova contraria da parte del CNR, deve ritenersi di natura propriamente industriale;
- b) omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360,n. 5 c.p.c. con riferimento al riconoscimento dei presupposti soggettivi e oggettivi per la fruizione dell'agevolazione da parte del CNR.

L'intimata non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 5.2.2014, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Entrambi i motivi, in quanto logicamente connessi, vanno esaminati congiuntamente

L'art. 7, comma primo, lett. i),lett. a) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 ha introdotto un'esenzione specifica dall'Ici per gli immobili posseduti da una serie di enti pubblici e soggetti giuridici, tra cui, però non vi è il CNR, a condizione che utilizzino gli immobili destinandoli ad attività esclusivamente istituzionali, per, e, pertanto, correla l'esenzione medesima all'esercizio, effettivo e

concreto, nell'immobile di una delle attività indicate, sia esso immobile destinato o meno, in astratto, anche ad altro e diverso scopo.

Poiché la previsione normativa ha natura speciale e derogatoria della norma generale, ed è perciò di stretta interpretazione, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva, posto in riferimento alla legge speciale dall'art. 14 delle disp. prel. C.c.

Conseguentemente l'esenzione non spetta qualora la destinazione statutaria dell'ente soggettivamente esente rientri nel paradigma della norma agevolativa, ma in concreto si associ ad essa attività diversa, dalla medesima norma non contemplata. (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6625 del 19/03/2009 Cass. n. 10646 del 2005; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10646 del 20/05/2005; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3971 del 19/03/2002).

Il CNR non può essere assimilato allo Stato o agli altri soggetti giuridici diversi indicati dalla citata normativa, trattandosi di un ente pubblico nazionale con finalità di ricerca scientifica, ai sensi, dell'art. 1, comma due, D.lgs 30 gennaio 1999 n. 19 e dell'art. 2 D.lgs 127/2003 e non può essere incluso tra i soggetti beneficiari dell'esenzione Ici di cui all'art. 7, comma uno, lettera a) D.lgs 504/1992.

Poiché l'immobile di proprietà del CNR non appartiene al demanio statale non può ritenersi sussistente, infatti, il requisito obiettivo di esenzione ICI di cui all' art. 7, comma uno, lett. i) D.lgs 504/ 1992.

Inoltre l'attività di ricerca scientifica non risulta inclusa fra le attività agevolate e pertanto un immobile utilizzato da parte di un ente non commerciale per lo svolgimento di tali attività non beneficia dell'esenzione ICI, non essendo possibile assimilare l'attività di ricerca scientifica alle attività culturali, essendo tassativa indicazione fornita dal legislatore e non suscettibile, come già evidenziato, di interpretazione analogica

Manca, comunque, la prova della destinazione degli immobili esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali, non potendo essere affermata tout court la natura istituzionale di qualunque bene della Pubblica Amministrazione, dovendosi tener conto, ai fini della esenzione Ici, della necessaria destinazione di tali beni a fini istituzionali

Questa Corte, con riferimento all'Accademia Nazionale dei Lincei ha conformemente affermato che "l'esenzione da ogni imposta, prevista dall'art. 3 d.lgs. lgt. 28 settembre 1944, n. 359, in favore dell'Accademia Nazionale dei Lincei, non può essere fatta valere in riferimento all'ICI, in quanto il carattere della disciplina dell'imposta ed il sistema delle esenzioni, nel testo applicabile "ratione temporis", inducono a ritenere che l'elenco di cui all'art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sia esaustivo e quindi incompatibile, alla stregua dell'art. 15 delle



preleggi, con l'esenzione personale riconosciuta dall'art. 3 del d.lgs.lgt. n. 359 del 1944, da ritenersi sul punto tacitamente abrogato" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4885 del 27/02/2013)

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l'originario ricorso introduttivo.

La particolarità della questione costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente

Dichiara compensate le spese dell'intero giudizio

Così deciso in Roma, il 5.2.2014

/ ,